

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Ires premiale 2025 – pubblicato il decreto attuativo

Premessa

L'art. 1, commi 436 – 444 della legge di bilancio 2025 ha introdotto la c.d. Ires premiale per le società che impiegano il reddito prodotto in investimenti qualificati e in nuove assunzioni.

La disposizione consiste nell'applicazione dell'aliquota Ires ridotta del 20% al reddito d'impresa dichiarato nel 2025.

Il D.M. dell'8 agosto 2025 ne ha fissato le regole attuative.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell'agevolazione le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, lettera a), b) e d) del Tuir¹, mentre non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Non si applica altresì ai soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regime forfetari e a chi applica, nel periodo di imposta in corso al 31.12.2024 il regime di contabilità semplificata. Per gli enti non commerciali e per gli altri soggetti di cui all'art. 73, co. 1 lett. c) del Tuir² la riduzione dell'aliquota Ires spetta in relazione al reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta.

Requisiti per accedere all'agevolazione

L'Ires premiale spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita riserva di una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024³;
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato nella predetta riserva, e comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023⁴, sia destinata a

¹ Si tratta in particolare di:

- società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

² Trattasi di:

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

³ Costituisce utile accantonato l'utile dell'esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

⁴ Il beneficio può essere fruito anche da soggetti in perdita nel 2023.

investimenti 4.0 e 5.0⁵, con obbligo di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione⁶ o alla rete di fornitura per i beni 4.0 e di riduzione dei consumi energetici per i beni green⁷. Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro.

È inoltre richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:

- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del DLgs 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È infine previsto che l'impresa non deve aver fatto ricorso, nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, all'istituto della cassa integrazione guadagni ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Cause di decadenza

È prevista la decadenza dell'agevolazione in esame nei casi in cui:

- la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024⁸;
- i beni oggetto di investimento siano distolti⁹ dall'attività produttiva entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento¹⁰.

⁵ Investimenti relativi all'acquisto anche mediante contratti di locazioni finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) nonché nell'art. 38 del DL 19/2024 del DL 19/2024 convertito.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dall'01.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (31.10.2026). Il momento di effettuazione degli investimenti è individuato in termini generali in base ai criteri di cui all'art. 109 del Tuir, ovvero:

- In caso di acquisto, alla data di consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tenere conto delle clausole di riserva di proprietà);
- in caso di leasing, alla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

⁶ L'interconnessione, ancorché successiva, dovrà permanere, secondo quanto stabilito dall'art. 5, co. 3 del D.M. per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui è possibile applicare la c.d. "recapture rule" di cui all'art. 7, co. 1 lett. b) del DM, ovvero l'interconnessione del bene dovrà essere mantenuta per più della metà di cinque periodi di imposta.

⁷ Occorre conseguire nel periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo di imposta in corso al 31.12.2024, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

⁸ La causa di decadenza opera se è distribuito l'utile 2024 accantonato al netto della quota utilizzata a copertura perdite. A coperture delle perdite si considerano prioritariamente utilizzate le riserve diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile accantonato del 2024.

⁹ Dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero.

¹⁰ Se nel corso di periodo di osservazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti, il beneficio non decade se nello stesso periodo di imposta l'impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016 ed attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione e la riduzione dei consumi energetici previsti.

In caso di decadenza, si dovrà restituire il beneficio con il versamento della differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota ordinaria, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Cumulabilità

Il beneficio dell'Ires premiale è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, quali ad esempio il credito d'imposta per investimenti 4.0, L. 178/2020, ed il credito transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Il beneficio della riduzione dell'aliquota Ires spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

Si propone il seguente esempio: imponibile Ires 2025: 50.000.000 euro; risparmio teorico (4%): 2.000.000 euro; investimenti rilevanti 240.000 euro.

Imponibile agevolato: $(240.000/4\%) = 6.000.000$ euro.

Esempio di verifica dei requisiti

Una Srl, con esercizio coincidente con l'anno civile:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 500.000 euro, non distribuito per l'80% (400.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 520.000 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- **2024:** $30\% * 400.000$ euro = 120.000 euro;
- **2023:** $24\% * 520.000$ euro = 124.800 euro;
- In ogni caso maggiore di 20.000 euro.

L'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota è quindi pari a 124.800 euro.

La società inoltre deve soddisfare i requisiti occupazionali previsti, sopra esposti.

Pertanto, la società avrà diritto ad un risparmio di imposta di 4 punti percentuali sulla base imponibile 2025, fermo restando le caratteristiche degli investimenti innovativi effettuati.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani